



SENT. 411/22

Tribunale di Milano
Sezione II Civile
N. R.G. 21-1/2022 P.U.

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente rel.
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata in proprio
DA

ISTV s.r.l.

Il Tribunale
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio,

osserva quanto segue.

- Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale/COMI dell'impresa è situata in Milano, via Noale n. 20 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi;
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso;

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ISTV S.R.L. CF. 05074230482, con sede in Milano, via Noale n.20 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Caterina Macchi;
- 3) NOMINA Curatore il dr. Gianluca Muliari, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 codice della crisi;

- PRENDA DEBITRICE**
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
 - 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14 dicembre 2022 ore 9,50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
 - 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
 - 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
 - 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
 - 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
 - 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque

opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, il 4 agosto 2022.

Il Presidente est.

Dott.ssa Caterina Macchi

